



# **COMUNE di MINERBIO**

## **PROVINCIA DI BOLOGNA**

---

*Insignito del Titolo di Città con Decreto del Presidente della Repubblica in data 23 ottobre 1997*

### **Disposizioni per il funzionamento e disciplina dei Procedimenti della Commissione comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e Trattenimento**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 19/12/2006

## INDICE

- Art. 1 - Campo di applicazione
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Composizione e nomina
- Art. 4 - Funzionamento
- Art. 5 - Richieste di intervento della Commissione – Modalità e contenuto della domanda
- Art. 6 - Allestimenti temporanei – verifica delle condizioni di sicurezza
- Art. 7 - Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone
- Art. 8 - Modalità e contenuto della domanda
- Art. 9 - Spese e funzionamento commissione
- Art. 10 - Norma di rinvio
- Art. 11 - Entrata in vigore

**Art. 1**  
**Campo di applicazione**

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) in particolare esercita la propria attività riguardo a :
  - a) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 1300 persone);
  - b) cinematografi e teatri (con capienza fino a 1300 persone);
  - c) cinema – teatri cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (con capienza fino a 1300 persone);
  - d) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti, comprese sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5000 persone);
  - e) parchi di divertimento (con capienza fino a 5000 persone);
  - f) circhi (con capienza fino a 1300 persone);
  - g) luoghi all'aperto cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, (con capienza fino a 5000 persone);
  - h) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività (con capienza fino a 5000 persone);
  - i) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza fino a 5000 persone);
  - j) auditori e sale convegno (con capienza fino a 1300 persone).
  
2. Sono esclusi dal campo di attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) :
  - A) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (*recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc*) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali ( ad esempio : spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, esecuzioni musicali, concerti ecc. organizzate di norma da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ma anche da privati) (parere del Ministero dell'interno – Dip. Dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile prot. n. P529/4109 del 02/07/2003).
  - B) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone.
  - C) allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, domus, ecc.) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e

bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo.

- D) sagre e fiere di cui al D.Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo.
- E) impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.
- F) singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park.

3. Per i casi di cui alla lettera A), C), F) deve essere presentata al Comune prima dell'inizio della manifestazione:

- la idoneità statica delle strutture allestite,
- la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati ai sensi della legge 46/90 a firma di tecnici abilitati,
- la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

## **Art. 2 Competenze**

La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli artt.140 e 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza provvede, per l'applicazione dell'art.80 del T.U.L.P.S., al controllo sui locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'art.142 del Regolamento stesso, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

In particolare la Commissione Comunale provvede a:

- Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- Accertare, ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.337 ("Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante");
- Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Le verifiche e gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono richieste, anche ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. di

competenza comunale in base all'articolo 19 del D.P.R. n.616/1977, per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 (duecento) persone.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 141, comma 2°, del Regolamento d'esecuzione del TULPS per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 (duecento) persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, firmata per presa visione anche dal committente, nella quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno ed il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie.

La Commissione esprime, nei casi previsti, un parere obbligatorio e non vincolante.

### **Art.3 Composizione e nomina**

La Commissione è nominata con atto del Sindaco, resta in carica per tre anni e, venuta a scadenza per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

Gli esterni al Comune, sono nominati su designazione del rispettivo Ordine Professionale, tenuto conto della loro specializzazione. L'incarico è a rotazione e non può essere superiore a tre anni. Non è rinnovabile se non sono trascorsi almeno tre anni dalla cessazione dell'incarico precedente.

La Commissione è composta come indicato dal D.P.R. n. 311/2001 :

- dal Sindaco o da suo delegato che la presiede;
- dal comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio;
- dal dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o da suo delegato;
- dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- da un esperto in elettronica.

Per ogni componente della Commissione può essere previsto un supplente. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare.

Possono inoltre far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

I componenti che senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico, e devono essere sostituiti.

## **Art.4 Funzionamento**

### **1) Convocazione**

Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.

La Commissione è convocata dal Presidente, di norma, almeno otto giorni prima della seduta o del sopralluogo, salvo motivati casi di urgenza; in tale ultima ipotesi, comunque, dovrà essere preliminarmente sentita la disponibilità dei componenti la Commissione stessa.

I sopralluoghi al fine del rilascio della licenza di agibilità verranno generalmente effettuati dal lunedì al venerdì non festivi, entro le ore 17.00, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta dell'interessato, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione.

L'avviso di convocazione, contenente data, il luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo e gli argomenti da trattare, può essere inviato anche a mezzo fax o per via telematica.

L'avviso è inviato, salva diversa indicazione, all'Ente, Organismo o Associazione di appartenenza del componente la Commissione comunale, che provvederà a trasmetterlo al rappresentante designato.

I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.

Il richiedente il provvedimento finale, è sempre informato della convocazione e può partecipare alla riunione ed al sopralluogo della Commissione personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega, nonché presentare memorie e documenti. All'atto dell'espressione del parere dovrà abbandonare la stessa.

La presentazione di un progetto in nome e per conto equivale a delega.

Nel caso non sia indicato il termine entro cui si desidera che venga esaminato il progetto o effettuato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile.

Qualora, invece, si richieda l'esame o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio :

- **Richiesta di parere su progetto** (o fattibilità) – almeno venti giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora si tratti di istanza di valutazione della documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione di locali di pubblico spettacolo);

- **Sopralluogo di verifica di agibilità** – almeno trenta giorni prima della data di effettuazione del sopralluogo di verifica al termine dei lavori di nuova realizzazione o ristrutturazione dei locali di pubblico spettacolo;
- **Richiesta di agibilità temporanea** – almeno quindici giorni prima dello svolgimento, in caso di verifica di agibilità, di manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione di circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.).

## 2) Riunione

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti designati, compresi quelli aggregati, quando invitati.

I Commissari hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art.51 del Codice di Procedura Civile.

Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari di altri settori ed uffici comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere.

Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.

La Commissione effettua i sopralluoghi tenendo conto anche delle esigenze relative alle manifestazioni occasionali.

## 3) votazione

Il parere della Commissione è sempre redatto per iscritto ed il parere contrario deve essere congruamente motivato.

Ciascun componente ha diritto di far constare a verbale le motivazioni del suo voto.

## 4) Verbale

Di ogni seduta o sopralluogo viene redatto, a cura del Segretario, il relativo verbale che contiene una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta. Il verbale è sottoscritto da tutti i membri della Commissione, dal Presidente e dal Segretario.

Nel verbale sono anche riportati:

- l'elenco dei componenti presenti;
- l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o di suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
- l'elenco della documentazione acquisita agli atti;
- eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o strutture ispezionate;
- eventuali dichiarazioni di voto;
- tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione.

Il Segretario della Commissione ha il compito di custodire gli originali dei verbali. Ad ogni verbale deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.

Copia del verbale è tempestivamente inviata all'ufficio preposto al rilascio delle relative autorizzazioni.

#### **Art. 5**

#### **Controlli di cui all'art.141/1° comma lettera e) de I Regolamento T.U.L.P.S.**

Per i controlli sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141/1° comma, lettera e) del Regolamento del Testo Unico delle Leggi di P.S., il Presidente, sentita la Commissione, individua alcuni componenti, scelti, o di volta in volta, o, eventualmente in via generale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141/bis, ultimo comma, del Regolamento del T.U.L.P.S., tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente fanno, comunque, sempre parte i componenti della Commissione indicati dalle lettere c) ed e) del comma 2° dell'art.141 bis stesso; in mancanza del rappresentante dei Vigili del fuoco, è designato, in sua sostituzione, uno dei componenti della Commissione od un tecnico comunale, scelto con riguardo alle caratteristiche del locale e delle strutture da controllare.

L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per iscritto al Presidente della commissione entro tre giorni dalla loro effettuazione e nei casi d'urgenza, 24 ore prima dell'effettuazione.

#### **Art.6**

#### **Allestimenti temporanei – verifica delle condizioni di sicurezza**

Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui al D.P.R. 311/2001 art. 141 comma 3, salvo che la Commissione Comunale non ritenga, che per la natura dei luoghi, sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione Comunale di cui all'art. 141 bis abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni; quanto sopra deve essere avvalorato da dichiarazione resa congiuntamente, dal richiedente e dal tecnico incaricato, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000.

Il soggetto che richiede il rilascio della licenza deve far pervenire al Comune, prima dell'inizio della manifestazione, la dichiarazione di corretto montaggio delle strutture e degli allestimenti installati, nonché le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti realizzati a firma di tecnico abilitato. Il richiedente in sede di presentazione della domanda può avvalersi della facoltà di esibire le documentazioni citate in sede di controllo.

## **Art.7**

### **Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone**

Per i locali e gli impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della Commissione, sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno 19/8/1996 e successive modifiche, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. Resta inteso che per le attività temporanee e permanenti con capienza superiore a 100 persone permane il rispetto delle normative in materia di sicurezza e antincendio.

La relazione dovrà essere allegata alla domanda/denuncia dell'attività temporanea, e successivamente deve essere presentata al Comune prima dell'inizio dell'attività dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 46/90, a firma di tecnico abilitato e collaudo tecnico funzionale per gli impianti preesistenti. Il professionista in sede di denuncia/domanda può avvalersi della facoltà di esibire le documentazioni relative al corretto montaggio, le dichiarazioni di conformità ai sensi della L 46/1990 in sede di controllo.

Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali fissi l'esame progetto resta, comunque, demandato alla competenza della Commissione.

Non potrà considerarsi ai fini della capienza il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

## **Art.8**

### **Modalità e contenuto della domanda**

Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con domanda in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, diretta al Comune, nei tempi indicati al precedente art.4, punto 1) ultimo comma.

La Commissione provvederà a predisporre apposito elaborato inerente la documentazione tecnica da allegare alla domanda ai fini dell'espressione del parere di conformità dei progetti di cui all'art. 141 comma 1 lettera a) R.D. 6/5/1940 n. 635, nonché la documentazione da produrre ai fini dello svolgimento delle verifiche ed accertamenti da espletarsi in sede di sopralluogo.

Al ricevimento della domanda di intervento della Commissione il Responsabile del Procedimento provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste e, qualora ne rilevi l'irregolarità o la carenza provvederà a darne comunicazione al richiedente (anche a mezzo fax o per via telematica). In

caso di mancata ottemperanza entro il termine concesso per l'integrazione, la domanda è dichiarata irricevibile.

**Art. 9**  
**Spese di funzionamento della Commissione**

I compensi e le spese eventualmente spettanti ai componenti per il funzionamento della Commissione sono a carico del richiedente e le modalità e i termini per il pagamento delle stesse saranno comunicate dai singoli componenti.

Analogamente per i pareri resi da esperti e/o liberi professionisti che si rendesse necessario reperire, si provvederà al pagamento a cura e spese dei soggetti richiedenti.

Il mancato versamento delle descritte spese, comporta la non effettuazione delle verifiche.

**Art. 10**  
**Norma di rinvio**

La conclusione dei procedimenti disciplinati dalle presenti disposizioni, non esime l'interessato dall'obbligo di ottenimento/presentazione di tutte/i, nessuna/o escluso/i, le autorizzazioni, licenze, nulla-osta, denunce, comunicazioni, ecc previste/i dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di cui trattasi nei locali o strutture interessati.

**Art. 11**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista  
Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.



